

I. Art. 603 bis c.p.

1. Evoluzione della fattispecie

1.1 Prima formulazione della norma

L'art.603bis c.p. viene introdotto nell'ordinamento italiano nel 2011, ad opera dell'art.12 d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni da l. n. 148/2011), con la denominazione di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" allo scopo dichiarato di contrastare il fenomeno del c.d. caporalato.

Al comma primo, ove si descriveva la condotta tipica del reato, il testo risultava così formulato:

Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Allo stesso tempo il reato di nuova introduzione aveva lo scopo di colmare un vuoto normativo¹ lamentato tra le sanzioni di derivazione giuslavoristica predisposte per la violazione della disciplina in tema di intermediazione² e la ben più grave fattispecie di cui all'art.600 c.p., rubricata "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", che, collocata tra i delitti contro la personalità individuale, sanziona condotte con alto disvalore penale con riguardo al bene giuridico della libertà dell'individuo, prevedendo l'annullamento della capacità di autodeterminazione dello stesso: tale annullamento può ben concretizzarsi nell'accettazione di

¹ BIN, «Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis cp)», *Leg. Pen.*, 10 marzo 2020, 5. La stessa relazione illustrativa III/11/2011 dell'Ufficio del massimario della Cassazione individua questa lacuna.

² Art.18, d. lgs.276/2003 cd. legge Biagi

condizioni di lavoro particolarmente sfavorevoli qualora queste rappresentino l'unica alternativa esistenziale di cui il soggetto dispone³.

La fattispecie di nuovo conio, invece, si colloca da subito in una posizione intermedia, consentendo di sanzionare quelle condotte che approfittano dello stato di bisogno dell'individuo il quale volontariamente si sottopone a condizioni di sfruttamento sul lavoro, non risultandone tuttavia inficiata completamente la sua capacità di autodeterminazione⁴.

Alcuni interpreti, invero, collocano il discrimine tra le due fattispecie proprio lungo questa linea, laddove la situazione di costrizione nella fattispecie di cui all'art.600 c.p. è preesistente allo sfruttamento ed anzi ad esso preordinata - sia che si tratti di costringere la vittima allo svolgimento di prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio - mentre nella fattispecie di cui all'art.603bis c.p. il reclutamento stesso da parte del c.d. caporale è finalizzato (e deve dunque esserne correlativamente provato in giudizio il dolo specifico⁵) alla destinazione al lavoro in condizioni di sfruttamento⁶ ovvero la sottoposizione del lavoratore a tali condizioni avviene per sua scelta, per quanto condizionata, senza che vi fosse in precedenza una situazione di soggezione nei confronti del datore di lavoro o del caporale di tipo para-schiavistico.

Alcuni autori distinguono per questo motivo diversi beni giuridici che le due norme tutelano, da un lato lo *status libertatis* del soggetto (art.600 c.p.), dall'altro la dignità nel lavoro (art.603bis c.p.)⁷.

³ Cass., sez. V, 16 marzo 2022, n. 17095. La sentenza dunque colloca il discrimine tra le due ipotesi delittuose nella esistenza di alternative, non rinvenibile qualora il caso rientri nella fattispecie di cui all'art. 600 c.p.

⁴ Cass. Sez. IV, n. 24441 del 16/3/2021, p.to 4 del considerato in diritto.

⁵ TORDINI CAGLI, «La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività depenalizzazione e istanze populiste», *Lav. dir.*, fasc. 3-4, 2017, 628.

⁶ BIN, «Il contrasto penale allo sfruttamento del lavoro, tra "(un)decent work" e servitù. I risultati del progetto NoSlaveChain», *Arch. pen.*, 2, 2024, 21-24.

⁷ BIN, «Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis cp)», op. cit., 32-33. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al «caporalato» dai braccianti ai riders: la fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Itinerari di diritto penale. Monografie, Torino, Giappichelli, 2020, 107.

La prima versione della fattispecie sanzionava unicamente la condotta del caporale, cioè di colui che si occupa del reclutamento in forma organizzata, mentre non era contemplata la condotta di chi si avvale nella propria impresa o attività di lavoratori reclutati mediante tale sistema. Quest'ultimo profilo è stato da più parti fortemente criticato per via della scarsa efficacia di una norma che non sanziona il beneficiario finale del lavoro in condizioni di sfruttamento. La dottrina si era infatti da subito operata per rendere punibile anche il datore di lavoro, nella maggioranza dei casi ben consapevole dello sfruttamento in atto da parte del caporale, ovvero direttamente responsabile dello stesso anche senza alcuna attività di intermediazione, principalmente ricorrendo all'istituto del concorso di persone nel reato ai sensi dell'art.110 cp⁸.

Una siffatta condotta tipica, ad ogni modo, tradiva inoltre una scarsa conoscenza del fenomeno da parte del legislatore: ad oggi il caporale agricolo che si occupa dello smistamento dei braccianti e del loro trasporto e alloggio secondo le contingenti esigenze colturali è una figura, se non residuale, quantomeno rappresentante solo parzialmente il fenomeno⁹. Lo sfruttamento del lavoro oggi si verifica non solo nel settore agroindustriale: accanto a questo, i settori maggiormente interessati oggi sono quelli dell'edilizia e della logistica¹⁰. Dunque sin da subito la norma sconta un certo scollamento rispetto ad una realtà economica globalizzata, dominata da grandi catene spesso multinazionali, che abilmente costruiscono le proprie strutture giuridiche in maniera da ottenere una frammentazione dei centri di imputazione della responsabilità classicamente riconoscibili dal diritto penale, ed inoltre consapevoli della contrazione dei costi che impongono ai loro fornitori, che dunque si rivalgono inevitabilmente sul costo

⁸ *Ibidem*, 53.

⁹ BIN, «Il contrasto penale allo sfruttamento del lavoro, tra “(un)decent work” e servitù. I risultati del progetto NoSlaveChain», op. cit., 3-6. Svolge analoghe considerazioni TORRE, «L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo», *LLI*, 6, fasc. n.2 (2020), 77-79.

¹⁰ RIVERSO, «Cooperative spurie: nell'inferno dell'illegalità del lavoro», in *Giudici e cambiamenti del diritto del lavoro*, Quaderni DLM 5, Editoriale Scientifica, 2018, 266.

del lavoro, perpetuando lo sfruttamento¹¹. La fattispecie nel contesto odierno, secondo la maggior parte dei commentatori, è annoverabile per l'appunto nel fenomeno della criminalità d'impresa, si tratta pertanto di un reato economico¹².

Una ricostruzione siffatta tuttavia non è coerente con la collocazione della norma, che il legislatore, simbolicamente, colloca invece nei delitti contro la personalità individuale, suscitando più di una perplessità in dottrina¹³.

Inoltre, si è assistito negli ultimi anni ad una "urbanizzazione" del fenomeno e ad una sua espansione nel settore dei servizi, accompagnati dall'emergere ed il prosperare della cd. *Gig economy* (di cui *infra* § 3).

1.2 La modifica ad opera della l.n. 199/2016

La modifica legislativa intervenuta ad opera della l.n. 199/2016, emanata sulla scia di noti e gravi fatti di cronaca¹⁴ e dettata in ultima analisi da un certo atteggiamento emergenziale del legislatore nei confronti della penalizzazione, introducendo norme-simbolo che difficilmente sono frutto di una ponderazione attenta che invece il diritto penale richiederebbe, cerca di porre rimedio ai nodi più problematici della fattispecie.

Di seguito la formulazione della norma come modificata, e tutt'ora vigente:

Art. 603bis

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

¹¹ TORRE, «L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo», op. cit., 78.

¹² MONGILLO, «Forced Labour e Sfruttamento Lavorativo Nella Catena Di Fornitura Delle Imprese: Strategie Globali Di Prevenzione e Repressione», Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4/2019, 640.

¹³ TORRE, «Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento», Giorn. dir. lav. rel. ind., fasc. 158 (luglio 2018), 309. BIN, «Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis cp)», op. cit., 33.

¹⁴ Tre indagati per la morte di Paola: il caporale aveva perfino i dipendenti, in www.ilmanifesto.it, edizione del 26 agosto 2015;

Taranto, la Cgil denuncia: "Bracciante 49enne morta sotto l'afa come Mohamed", in www.repubblica.it, 3 agosto 2015.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Anzitutto la modifica determina uno sdoppiamento della fattispecie, rendendo autonomamente punibile la condotta del datore di lavoro, risolvendo forse il principale punto critico della originaria formulazione¹⁵.

¹⁵ GIULIANI, *I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, 2015, 141-145.

Si evidenzia in dottrina come entrambe le condotte ora punibili siano portatrici di autonomo disvalore, delegittimando la ricostruzione che vede la condotta di reclutamento come tentativo della condotta di utilizzo o impiego¹⁶: si sostiene invece che il reato rappresentato dalla condotta di reclutamento è reato a dolo specifico per cui è punita la finalizzazione dell'agire del soggetto verso uno scopo riprovevole, lo sfruttamento, senza che sia necessario che questo si verifichi in concreto relativamente al singolo lavoratore reclutato. Lo sfruttamento in tal caso deve sì esistere come dato di contesto, ma ai fini dell'integrazione della fattispecie di reclutamento è indifferente che in concreto finisca per verificarsi¹⁷. In breve, il reclutamento non è sanzionato in quanto tentativo bensì in quanto autonomamente offensivo, assumendo le fattezze piuttosto di un reato di pericolo¹⁸.

La condotta del caporale viene inoltre alleggerita dal requisito della organizzazione, che aveva concorso allo scarso successo della norma anche per via della natura di concetto normativo giuridico attribuitale dagli interpreti¹⁹, che difficilmente era riscontrabile, nella stessa accezione che le attribuisce il diritto commerciale, relativamente all'attività dei caporali. Si tratta di un requisito che appartiene più propriamente all'attività dell'utilizzatore finale del lavoro bracciantile, il quale è di norma un imprenditore.

La previsione della autonoma responsabilità del datore di lavoro, inteso come soggetto che di fatto si avvale della prestazione lavorativa altrui, e non meramente parte datoriale individuata in senso formalistico a partire dal contratto stipulato - come sta ad indicare la triplice specificazione nel testo della norma («utilizza,

¹⁶ GABOARDI, *«La riforma della normativa in materia di “caporalato” e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia»*, *Leg. pen.*, 3 aprile 2017, 61.

¹⁷ DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro: il valore del contesto nella definizione del reato*, Percorsi, Bologna, Il Mulino, 2020, 246-248.

¹⁸ TORDINI CAGLI, *«Note critiche in tema di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*», *Riv. it. dir. lav.*, fasc. 1 (2023), 202.

¹⁹ DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro: il valore del contesto nella definizione del reato*, op.cit., 40-46. L'autore non concorda con il valore normativo attribuito a vari elementi della fattispecie (attività, intermediazione, organizzazione), e ritiene invece che il significato degli stessi sia da ricostruire autonomamente.

assume o impiega manodopera») - costituisce un punto di arrivo importante della disciplina.

Da subito la dottrina si premurò, di fronte alla prima versione della norma, di rilevare come la mancata previsione del datore di lavoro quale soggetto attivo rappresentasse un vuoto di tutela, in quanto egli è colui che pone in essere le condotte di sfruttamento, ora direttamente, ora affidandosi a un altro soggetto per l'intermediazione: il caporale nella maggior parte dei casi agisce infatti quale *longa manus* del datore, spesso è inoltre interno all'organizzazione dello stesso e lavora alle sue dipendenze. Dunque sorprende la mancata inclusione del datore di lavoro come soggetto attivo, rendendo la disciplina "ingiustificatamente manchevole" sotto il profilo della completa individuazione dei soggetti²⁰. La norma per questo motivo fu descritta come un «delitto senza testa», in quanto delinea azioni che possono essere realizzate da soggetti che tuttavia la legge non dichiara responsabili: guardando al contenuto degli indici, infatti, per la maggior parte si tratta di condotte che pone in essere soltanto il datore di lavoro, si pensi alla corresponsione della retribuzione, alla violazione della normativa relativa a orari di lavoro, riposo, ferie ed aspettativa nonché alla violazione degli obblighi relativi alla salute e sicurezza. Essendo queste le condizioni fattuali da cui desumere lo sfruttamento, punto di concentrazione del disvalore della fattispecie, non potendo l'intermediazione essere considerata quale *malum in se*, e potendo queste ultime essere realizzate necessariamente solo dal datore di lavoro, ciò poteva essere forse sufficiente per incriminare il datore di lavoro anche in contrasto con la lettera della norma²¹.

Inoltre la mancata criminalizzazione della condotta del datore creava, prima della riforma, una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno - tutelati dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. immigrazione (delitto aggravato al ricorrere di particolari

²⁰ GIULIANI, *I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, op.cit., 161-164. RUGGERI, «L'aggiornamento del modello 231 al nuovo delitto di caporalato», *Resp. amm. soc. enti*, fasc. 2 (2017), 334.

²¹ DI MARTINO, «"Caporalato" e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata», *Dir. pen. cont. riv. trim.*, 2 (2015), 109-118.

situazioni di sfruttamento ai sensi del successivo comma 12bis lett. c), con rinvio espresso proprio alle condizioni ex art. 603bis) – e cittadini o lavoratori regolari, che non potevano rientrare nel campo applicativo della disposizione succitata e che perciò ricevevano tutela solo al ricorrere dell’intermediazione illecita²², unica condotta allora punibile.

La condotta di utilizzo o impiego di manodopera di cui al n.2 assume oggi dal punto di vista dogmatico la qualifica di reato di evento, per il quale dunque la sottoposizione a condizioni di sfruttamento è necessaria per l’integrazione del fatto, diversamente dalla condotta di cui al n.1²³.

In secondo luogo vengono separate la condotta base, che prevede quale elemento costitutivo lo sfruttamento dello stato di bisogno (concetto delle cui criticità si dirà più oltre), dall’ipotesi aggravata da violenza o minaccia, che prima costituiva l’unica condotta della fattispecie, delineando un confine più stabile rispetto alla fattispecie di cui all’art.600 c.p. e facendo in questo modo venir meno la residualità alla quale risultava confinata la fattispecie ex art. 603bis, per via della clausola di sussidiarietà prevista in apertura.

Da un punto di vista sistematico, la fattispecie ex art. 603bis c.p. viene inserita nel catalogo dei c.d. reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (art. 25-quinquies c.1 lett a)), colmando un vuoto di sistema già posto in rilievo dagli interpreti²⁴ e che consente di meglio inquadrare il fenomeno nei c.d. *corporate crimes*, data la dimensione organizzata e sistemica che esso assume²⁵. Sul punto la dottrina sottolineava, al momento dell’entrata in vigore della norma originaria, come il fenomeno fosse riconducibile a reti criminali organizzate ed in grado di gestire i flussi di lavoratori dal momento del

²² MONGILLO, «*Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese*», op.cit., 646.

²³ *Ibidem*, 640.

²⁴ GIULIANI, *I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, op.cit., 211ss. DI MARTINO, «“*Caporalato*” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata», op.cit., 110-111.

²⁵ MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al «caporalato» dai braccianti ai riders: la fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, op. cit., 39.